

00995.07

	REPUBBLICA ITALIANA	1 7 BEN. 2007
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	M A OZIN
ESEMERECO	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	Oggatto
-	SEZIONE LAVORO	LAVORO
#	Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:	
	Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -	R.G.N. 27714/05
	Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -	cron. 995
	Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -	Rep.
	Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -	Ud.12/12/06
	Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	sul ricorso proposto da:	
	D'ANGLES ASSA MARAS elettivamente domiciliata in ROMA	
	VIA SEBINO, N. 32, presso lo studio dell'avvocato DI	
	GRAVIO PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato	
	MARGUTTI FERDINANDO, giusta delega in atti;	
<del> </del>	- ricorrente -	
<u> </u>	contro	
į.	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	
	GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato	
	in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso	
2006	dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA,	
4041	giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO	

-1-



TUCCARI in ROMA del 23 novembre 2005 rep. n. 69466; - controricorrente avverso la sentenza n. 626/05 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 14/07/05 - R.G.N. 14/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/06 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI; udito l'Avvocato MARGUTTI; udito l'Avvocato FAVATA per delga RASPANTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2-

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2004, Anno Mario D'Anno proponeva appello avverso la sentenza con la quale era stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere la condanna dell'INAIL alla corresponsione della rendita per infortunio sul lavoro.

contraddittorio, la Costituitosi il d'amello di L'Aquila rigettava l'appello e dichiarava Nel pervenire spese. irripetibili le conclusione la Corte territoriale osservava che, come aveva dichiarato la stessa assicurata, il tempo di percorrenza del tragitto che separava il suo posto di lavoro dalla sua abitazione era pari a 20 minuti utilizzando il mezzo proprio ed ad un ora facendo ricorso ai mezzi pubblici, con una differenza per i due distinti tragitti pari a quaranta minuti. In una siffata situazione non era consentito ritenere che fosse necessitato de1 mezzo proprio l'uso dall'assenza dei mezzi pubblici di trasporto utili o dall'abnorme aumento dei tempi di percorrenza che il questi ultimi avrebbe imposto. a risparmio del tempo si configurava come una mera conseguiva personale, per cui ne comodità l'infondatezza della domanda attrice perchè solamente differenze di orari di percorrenza, che assumano una giustificare possono rilevanza, significativa l'indenizzabilità di sinistri, nei quali l'assicurato

Guds Vish

rimane vittima, mentre è alla guida del proprio autoveicolo.

Avverso tale sentenza Ama Mana D'angeli propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'INAIL.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso l'assicurata denunzia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965 e dell'art. 12 del d. lgs. n. 38 del 2000 nonchè vizio di motivazione dell'impugnata sentenza. specificamente l'assicurata lamenta tenuto conto giudice d'appello non ha l'utilizzazione dei mezzi pubblici - per l'orario in cui doveva ogni giorno intraprendere il lavoro(ore del mattino) e per la lunghezza del tragitto da percorrere - risultava incompatibile con le proprie esigenze familiari, importando per ricorrente numerosi e gravi disagi. Per di più gli stessi giudici avevano trascurato di considerare che la malattia pregressa all'infortunio da cui era afflitta rendeva ancora più inconciliabile le sue mezzi pubblici con l'uso dei familari.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. affermato che in materia Questa Corte ha di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini indennizzabilità dell'«infortunio della itinere », anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri

che individuano la legittimità o meno dell'uso del « standard » secondo lo in questione comportamentale esistente nella società civile rispondente ad esigenze tutelate dall fordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (cfr. in tali sensi : Cass. 3 agosto 2001 n. 10750) ; ed ha più volte ribadito, sempre in itinere», che in «infortunio di tema l'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di (cfr. della strada rischio esposizione al riguardo: Cass. 6 ottobre 2004 n. 19940; Cass. aprile 2004 n. 7717).

Orbene, questa Corte - confermando la sentenza del giudice d'appello che aveva rigettato la richiesta di una lavoratrice a part time del riconoscimento dell' «infortunio in itinere» fondata su esigenze familiari - ha statuito che allorquando il lavoratore utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che, senza rivestire carattere di

Gudo V. she

necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (cfr. in tali precisi termini :Cass. 27 luglio 2006 n. 17167).

giurisprudenziale nel indirizzo L'indicato parametrare il riconoscimento dell'infortunio criterio del bilanciamento degli interessi - con una valutazione che, devoluta al giudice di merito, presenta insuscettibile di ricorso in di sede legittimità se sorretta da motivazione congrua rispetta la ratio dell'art. 38 Cost. Ed invero, stante l'esigenza di conciliabilità del bilancio con i compiti di tutela sociale dello Stato, non può di spese ricollegabili a gravarsi la collettività improntate cause comportamentali che, non necessaria prudenza, non siano funzionalizzate ridurre - attraverso la percorrenza di itinerari più sicuri, la utilizzabilità di mezzi di 1a affidabilità maggiore trasporto di opportune ed adequate praticabilità delle più cautele - i margini di rischio che il lavoratore incontra nel percorso(di andata e ritorno) dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Gardo Voter

Alla stregua delle argomentazioni sinora svolte non merita alcuna censura la sentenza impugnata per avere la stessa evidenziato come nel caso di specie - in presenza di mezzi di trasporto pubblici utili - il risparmio di quaranta minuti che il lavoratore conseguiva con l'uso del mezzo proprio configurasse, come si è detto, una <mera comodità personale, trattandosi di differenza di tempo di entità modesta e sicuramente tollerabile>.

Per concludere, il ricorso va rigettato.

In ragione della natura della controversia nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione(art. 152 disp. att. c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2006.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

gi**1/7 DED 2007** X **CANCELLIERE**